

## CASI OPERATIVI

### **Calcolo dell'acconto Irap 2020**

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una società ha ricevuto un avviso bonario Irap anno di imposta 2020 relativamente al calcolo del primo acconto figurativo Irap che non andava versato e che rappresentava un aiuto di Stato.

La società nel 2019 non era soggetto ISA (percentuale acconti 40%-60%) mentre nel 2020 era soggetto ISA (percentuale acconti 50%-50%).

Il calcolo del primo acconto figurativo calcolato dalla *software house*, dato che l'Irap 2020 era minore dell'Irap 2019 è stato prendere l'imposta 2020 e moltiplicarla per il 50% (soggetto ISA nel 2020).

L'Agenzia delle entrate invece per calcolare il primo acconto figurativo 2020 prende l'imposta 2020 e la moltiplica per il 40% (aliquota del primo acconto in quanto nel 2019 era soggetto non ISA).

Le istruzioni Irap relative al 2020 recitano: nel rigo IR25 in colonna 2 va indicato *“l'ammontare del primo acconto figurativo non versato in applicazione dell'art.24 del DL 34/2020 che non può mai eccedere il 40 o il 50% (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo di imposta 2020 (cfr. 27/E del 19 ottobre 2020).”*

In altre parole, occorre utilizzare il metodo storico, sempre che, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020, applicando una sorta di metodo previsionale (circolare n. 27/E/2020).

Sembrerebbe ovvio che il riferimento all'applicazione degli ISA non può che essere riferito al 2020 e non al 2019, ma l'Agenzia delle entrate ribadisce telefonicamente la propria corretta interpretazione: valgono le percentuali del 2019.

Le affermazioni dell'Agenzia delle entrate stridono in quanto se fossimo in un normale

versamento di acconti con il metodo previsionale, il conteggio corretto per non vedere applicate le sanzioni (per il non utilizzo del metodo storico) si baserebbe sulla situazione dell'anno di competenza, con le aliquote degli acconti dell'anno di competenza, o almeno così credo.

Si chiede un parere al riguardo.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**